

# ***Società Cooperativa Edilizia "FLAVIA" a proprietà indivisa***

## **REGOLAMENTO DEL FONDO DI MUTUALITA'**

*(Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 20 dicembre 2021)*

### **ART. 1 - OGGETTO: DISCIPLINA FONDO DI MUTUALITA'**

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Fondo di Mutualità, istituito ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto. Il Fondo di Mutualità assolve a due funzioni, una di carattere perequativo, ai sensi dell'articolo 2516 del Codice Civile, rispetto ai soci non assegnatari, ed una di carattere finanziario, in ossequio all'oggetto sociale, contribuendo a ripristinare la liquidità utilizzata per la costruzione del patrimonio della Cooperativa.

### **ART. 2 - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE**

**2.1.** Il Fondo di Mutualità è dovuto da tutti i soci nel momento in cui assumono la qualifica di soci assegnatari. La somma da versare a tale titolo deve tenere conto delle caratteristiche dell'alloggio assegnato in ordine alla tipologia, all'ubicazione, allo stato di fatto in cui si trova ed alla presenza (o meno) di un box o posto auto e di altre utilità ad esso correlate.

**2.2.** Per gli interventi di Social Housing, la somma dovuta, l'abbattimento annuale e gli interessi verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle specifiche esigenze.

### **ART. 3 - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE**

La somma dovuta per il Fondo di Mutualità verrà stabilita di tempo in tempo dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti parametri:

1. l'importo da versare non può essere inferiore ad una annualità delle somme da versare ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto Sociale;
2. l'importo da versare non può essere superiore a cinque annualità delle somme da versare ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto Sociale;
3. l'importo da versare deve essere uguale per tipologia di alloggio nei singoli interventi, fatte salve le convenzioni sottoscritte con i Comuni.

### **ART. 4 - ABBATTIMENTO**

Le somme versate a titolo di Fondo di Mutualità verranno abbattute di 1/99 per ogni anno o frazione di anno di giacenza presso le casse sociali quale contributo mutualistico di cui all'articolo 45 dello Statuto Sociale.

### **ART. 5 - INTERESSI**

Le somme versate a titolo di Fondo di Mutualità sono produttive di interessi nella misura determinata dal CDA in base al tipo di intervento e alla forma di finanziamento utilizzata per la realizzazione dello stesso; tali interessi, salvo quanto previsto agli artt. 2 (comma 2) e 3 (punto 1), non possono essere inferiori al 2% e superiore al 3% lordo annuo.

Gli interessi saranno corrisposti solo al superamento della soglia minima stabilita con Delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.3, al netto della ritenuta fiscale, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

L'interesse lordo annuo verrà calcolato sulla somma effettivamente versata, abbattuta ai sensi del precedente articolo 4.

### **ART. 6 - RESTITUZIONE**

Il socio assegnatario avrà diritto alla restituzione del Fondo di Mutualità versato solo allorquando avrà

ricsegnato alla Cooperativa l'alloggio assegnatogli in godimento, libero da persone e sgombero da cose, nello stato di fatto in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura per il tempo dell'utilizzo. La restituzione dovrà essere effettuata tenendo conto della frazione dovuta per gli interessi maturati fino alla data di rilascio dell'immobile, al netto degli abbattimenti effettuati ai sensi del precedente articolo 4.

#### **ART. 7 - LIQUIDAZIONE**

La liquidazione del Fondo di Mutualità dovrà avvenire entro 180 gg. dalla data di approvazione del bilancio relativo all'anno di rilascio dell'immobile sociale, tramite quietanza che riporti i conteggi in modo analitico. In caso di debiti del socio, a qualsiasi titolo maturati nei confronti della Cooperativa, il Fondo di Mutualità potrà essere trattenuto fino a concorrenza degli stessi in compensazione.